

C O M U N E D I S A N G I O V A N N I V A L D A R N O

**Regolamento relativo a criteri e modalità
di costituzione e ripartizione del fondo
incentivi funzioni tecniche di cui all'art.
113 del D. Lgs 50/2016**

Adottato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n. ____ del ____

Articolo 1. Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.
2. Si riporta di seguito il testi gli articoli del decreto legislativo n. 50/2016, che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto

da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 31 comma 12 (Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nella concessioni)

Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori

fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché : a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105; d) ((svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori)). Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.)

Art. 102 (Collaudo), comma 6

Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente

nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D. Lgs 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

3. Le funzioni tecnico - amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopraccitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.

4. L'incarico di responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Dirigente dell'area a cui competente la voce / capitolo di PEG dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. In caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, il Responsabile del procedimento per la parte di aggiudicazione si intende ex lege attribuito al Dirigente dell'area competente.

5. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D. Lgs 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

6. Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga, per l'acquisizione di un lavoro servizio o fornitura della Centrale Unica di Committenza costituita con Delibera di Giunta nr. 59 del 05/04/2016, si rinvia a specifica convenzione con gli Enti coinvolti per l'eventuale determinazione dell'incentivo previsto dalla normativa vigente.

Art. 2. Costituzione del Fondo

1. Nel bilancio a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 D.Lgs 50/2016 sono iscritte le quote pari al massimo **al 2 (due) per cento** dell'importo a base di gara, compresi Oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal *D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50*, di importo pari o superiore a € 5.000,00 per i lavori ed € 10.000,00 per servizi e forniture, per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Dirigente del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o

per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:

- PER I LAVORI:

- 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad Euro 5.000,00, ed inferiore ad Euro 500.000,00;
- 2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 500.000,00 ed Euro 1.500.000,00;
- 3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 1.500.000,00.

- PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

- 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00;
- 2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 209.000);
- 3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 209.000);

5. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio responsabile della progettazione.

6. Nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dal decreto legislativo 50/2016, articolo, 106, l'importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 3. Ripartizione del fondo

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

- PER I LAVORI:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico che in qualità di incaricato formale dell'incarico di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
- c) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
- d) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a), b), c), d), elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- f) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo
- g) il personale della CUC, previa specifica convenzione, qualora intervenga quale centrale di committenza

• PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione servizi e forniture firmando i relativi documenti ed elaborati;
- c) il tecnico incaricato delle operazioni verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione;
- d) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a), b), c), elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione dell'esecuzione o della verifica di conformità, del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, alla direzione dei servizi e forniture e alla loro contabilizzazione, alla verifica di conformità.
- f) il personale della CUC, previa specifica convenzione, qualora intervenga quale centrale di committenza;

2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale dell'Area che svolge le funzioni cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.
5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità, assunte è così fissato:

• PER I LAVORI:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	20,00%	5,00%
Verifica del progetto	5,00%	1,00%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	7,00%-	2,00%

Direzione lavori <u>La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il DL può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo</u>	38,00%	10,00%
Collaudo/CRE	10,00%	2,00%
totale	80,00%	20,00%

- PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:¹

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	28,00%	7,00%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	7,00%	2,00%-
Direzione dell'esecuzione del contratto	40,00%	8,00%
Verifica di conformità	5,00 %	3,00%
	80,00%	20,00%

6. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Art. 4. Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro

1. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Dirigente competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi dell'Area ed ufficio di riferimento rispetto all'intervento.
2. L'incarico viene conferito dal Dirigente dell'Area, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta contenuto nel PEG o in base agli appositi stanziamenti di bilancio. L'incarico di responsabile unico del procedimento si intende *ex lege* attribuito al Dirigente dell'Area a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.

¹ Il fondo viene stanziato anche per servizi e forniture: Corte Conti, Sez. Controllo Lombardia, parere 16.11.2016 n. 333. Secondo la Corte la dizione "lavori a base d'asta" (rectius, "di gara"), è da "intendere in senso atecnico e quindi non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture". Di più: a detta della Corte, non occorre che servizi e forniture debbano essere funzionalmente collegati all'esecuzione di lavori, quindi gli incentivi non sono da ricondurre solo agli appalti "misti" ascrivibili al regime dei lavori pubblici.

3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
4. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 5. Gruppi di lavoro - ulteriori specificazioni

1. Il Dirigente dell'Area competente, su proposta del responsabile del servizio, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a €. 5.000,00 per i lavori ed €.10.000,00 per servizi e forniture:
 - conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;
 - suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione
2. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.
3. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
4. In caso di interventi urgenti, il Dirigente da atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.
5. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).
6. Il Dirigente può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Art. 6. Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016.

1. Il Dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate e previa specifica istruttoria del responsabile del servizio, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.
6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D. Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.
8. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso.
9. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
10. In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.
11. La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al Dirigente entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.
12. Il Dirigente valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.

13. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.

14. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Dirigente dell'Area cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.

Art. 7. Liquidazione

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto al Servizio competente, su proposta del responsabile del servizio, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine si fa dinamico rinvio all'art. 113 comma 3 del Dlgs. 50/2016 smi.
3. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

- a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

4. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate.

5. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

6. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti a seguito trasmissione delle schede finali di ripartizione dell'incentivo.

Le predette schede dovranno essere redatte e trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo allo svolgimento delle attività incentivate a valere sull'anno precedente.

Il pagamento dei compensi di cui trattasi avverrà di norma entro il primo semestre dell'anno successivo all'anno in cui viene svolta l'attività e comunque previa costituzione e certificazione del fondo risorse decentrate dell'anno di riferimento.

Art. 8. Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. I criteri oggetto del presente accordo si applicano alle attività compiute dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 50/2016 ovvero dopo il 19/04/2016 e considerando che le trattative sindacali per la definizione dei criteri e modalità di ripartizione dell'incentivo sono iniziate a fine 2017 e si sono protratte per parte del 2018, si conviene che gli incentivi in parola saranno corrisposti per le attività incentivate di cui all'art 113 comma 2 compiute dal 01/01/2018 (ovvero ai contratti pubblici il cui progetto dell'opera o del lavoro siano stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data), data di entrata in vigore della Legge nr. 205/2017 Legge di bilancio 2018 che con l'art. 1 comma 526 introduce nell'art. 113 il comma 5 bis.
2. Per le attività svolte precedentemente alla data del 19/04/2016, si applicano i regolamenti in vigore al momento della loro esecuzione.
3. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali;
4. Considerato il principio di diritto enunciato nella Deliberazione n. 62/2018 del 10/04/2018 della Corte dei Conti Sez Autonomie secondo la quale "gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017", si stabilisce che qualora sopravvengano modifiche normative che sottopongano gli incentivi ai limiti imposti al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 co. 2 del D. LGS. 75/2017, in fase di contrattazione decentrata annuale verrà stabilito il limite massimo dell'importo da destinare a tali incentivi.

Scheda determinazione fondo incentivante LAVORI PUBBLICI

Oggetto del contratto	
-----------------------	--

Determinazione Fondo Incentivante

Importo a base di gara con O.S.	€
Aliquota applicabile (max 2%)	
Importo fondo di cui:	€
Quota 20% da accantonare per innovazione tecnologica:	€
Quota 80% da destinare al fondo incentivante	€

Applicazione aliquota

LAVORI PUBBLICI	Responsabile			Collaboratori	
Responsabile unico del procedimento	25%	20%	€	5%	€
Verifica del progetto	6%	5%	€	1%	€
Predisposizione e controllo bandi e procedure	9%	7%	€	2%	€
Direzione lavori	48%	38%	€	10%	€
Collaudo/Cre	12%	10%	€	2%	€
Totale		80%	€	20%	€

Nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro

	Ruolo assegnato	% spettante
NOME E COGNOME		
Totali		

	Ruolo assegnato	% spettante
NOME E COGNOME		
Totali		

Totale incentivi

0%

Scheda determinazione fondo incentivante SERVIZI E FORNITURE

Oggetto del contratto	
-----------------------	--

Determinazione Fondo Incentivante

Importo a base di gara con O.S.	€
Aliquota applicabile (max 2%)	
Importo fondo di cui:	€
Quota 20% da accantonare per innovazione tecnologica:	€
Quota 80% da destinare al fondo incentivante	€

Applicazione aliquota

SERVIZI E FORNITURE	Responsabile			Collaboratori	
Responsabile unico del procedimento	35%	28%	€	7%	€
Predisposizione e controllo bandi e procedure	9%	7%	€	2%	€
Direzione dell'esecuzione del contratto	48%	40%	€	8%	€
Verifica di conformità	8%	5%	€	3%	€
Totale		80%	€	20%	€

Nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro

	Ruolo assegnato	% spettante
NOME E COGNOME		
Totali		

	Ruolo assegnato	% spettante
NOME E COGNOME		
Totali		

Totale incentivi